

547
SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2396

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 3391)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 aprile 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 aprile 1997*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale). - 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

3. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali)»;

i commi 1 e 3 sono soppressi.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «con riferimento a» *sono sostituite dalle seguenti:* «limitatamente alle»; *le parole:* «disagio economico o sociale» *sono sostituite dalle seguenti:* «disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale».

All'articolo 4:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100”».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Tariffe elettriche) - 1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.»

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 11 settembre 1997, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di rimborsi di imposta, di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali, di imposta comunale sugli immobili e di versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale)

1. Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonchè a quelle già parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni tributarie urgenti

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di rimborsi di imposta
agli intestatari di conto fiscale)*

1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita, sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali)

1. Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciare, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»; nell'ultimo periodo le parole: «dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venti milioni».

2. All'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri». Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera d), numero 01, del decreto-legge n. 669 del 1996, può farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.

3. La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Identico.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali)

Soppresso.

2. Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale».

Articolo 4.

(Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione)

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

Articolo 5.

(Tariffe elettriche)

1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata anche **limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale**».

Articolo 4.

(Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione)

1. *Identico.*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«**6-bis)** alle società con un numero di soci non inferiore a 100».

Articolo 5.

(Tariffe elettriche)

1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas non avrà assunto le **deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e)**, della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. **Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.**

Articolo 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1997.

SCÀLFARO

PRODI - VISCO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.

